

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018
646/2018/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI E SNAM RETE GAS, FUNZIONALE ALLA GESTIONE DEI MERCATI DEL GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045^a riunione del 11 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17)
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, contenete il testo integrato per il bilanciamento (TIB), come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas e il relativo Allegato A contenete disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas (TICORG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 147/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2017/R/gas) e il relativo Allegato A contenente la convenzione tra il Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) e Snam Rete Gas S.p.a;
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2017, 630/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 630/2017/R/gas);
- la comunicazione del GME del 28 novembre 2018 (prot. Autorità 33906 del 29 novembre 2018 (di seguito: comunicazione del 28 novembre 2018));
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 29 novembre 2018 (prot. Autorità 33973, del 29 novembre 2018(di seguito: comunicazione del 29 novembre 2018)).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 1, della legge 99/09 stabilisce, tra l'altro, che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tal fine l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro ha approvato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: Disciplina MGAS), come integrata dal GME in esito al parere 4/2013/I/gas e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB) e dato attuazione, con decorrenza dall'1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014; e che il TIB prevede che il responsabile del bilanciamento intervenga nell'ambito dell'MGAS, integrato con un mercato dei prodotti *locational* (MPL) ed un mercato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS);
- con la deliberazione 66/2017/R/gas, l'Autorità ha approvato il Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale (di seguito: TICORG);
- l'articolo 6, del TICORG, prevede che:
 - il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano un'apposita convenzione nella quale sono disciplinate le modalità applicative con le quali il GME accede e registra le transazioni con consegna al PSV concluse presso i mercati da esso gestiti e presso le borse terze, nonché le modalità di gestione dei connessi flussi informativi;
 - la predetta convenzione una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, sia trasmessa per l'approvazione all'Autorità che ne verifica anche la coerenza con l'esigenza di favorire la liquidità nei mercati presso i quali Snam Rete Gas approvvigiona le risorse per il bilanciamento ai sensi del TIB;
- con la deliberazione 147/2017/R/gas, l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 del TICORG, la proposta di convenzione tra GME e Snam Rete Gas;
- con la deliberazione 630/2017/R/gas, l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'articolo 6 del TICORG, la proposta convenzione tra GME e Snam Rete Gas, che integrava, tra l'altro, le disposizioni funzionali alla gestione delle offerte di Snam Rete Gas presso l'MGS effettuate in attuazione delle

disposizioni dell'articolo 8, del TIB, in tema di neutralità, sostituendo la precedente convenzione approvata con deliberazione 147/2017/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge 205/17 ha fissato, al 1 gennaio 2019, il termine di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e per tutte le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti ai fini IVA in Italia;
- con comunicazioni del 28 novembre 2018 e del 29 novembre 2018, il GME e Snam Rete Gas hanno rispettivamente trasmesso all'Autorità una proposta di convenzione che recepisce le disposizioni di cui alla legge 205/17 in materia di fatturazione elettronica;
- la predetta proposta di convenzione è stato oggetto di preventivo accordo tra le parti e sostituisce integralmente la convenzione precedentemente approvata con la deliberazione 630/2017/R/gas.

RITENUTO CHE:

- la proposta di convenzione tra il GME e Snam Rete Gas trasmessa rispettivamente con comunicazioni del 28 novembre 2018 e del 29 novembre 2018 non reca disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche apportate;
- sia, pertanto, opportuno approvare la predetta convenzione

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la convenzione tra GME e Snam Rete Gas, come trasmessa rispettivamente con comunicazione 28 novembre 2018 e 29 novembre 2018 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al GME e a Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Bessegnini